



REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI VENDITA OCCASIONALE ALL'INTERNO DEI MERCATINI DEL COMUNE DI NAPOLI DA PARTE DI SOGGETTI NON PROFESSIONISTI DEL COMMERCIO

Art. 1 – Premesse e finalità

1. La Città di Napoli intende valorizzare l'ingegno creativo come forma di espressione dell'arte e della cultura locale, dando così impulso alla nascita di nuove professionalità, alla promozione della crescita e della coesione sociale, al contrasto alla povertà e all'esclusione, all'armonizzazione degli spazi urbani.
2. Con il presente Regolamento si intende disciplinare l'individuazione, l'approvazione, l'organizzazione e lo svolgimento dei mercatini del Comune di Napoli, in cui viene svolta l'attività di vendita occasionale da parte di soggetti non professionisti, nel rispetto delle normative vigenti ed in ottemperanza ai vigenti regolamenti comunali in materia di occupazione suolo pubblico e di Polizia e Sicurezza Urbana.

Art. 2 – Definizioni

1. Sulla base di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia, si intendono per “*Hobbisti*” i soggetti che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore, comunque dal prezzo unitario non superiore a 250,00 euro.
2. Si definisce “*Operatore del Proprio Ingegno*” (OPI) qualsiasi soggetto ideatore e/o creatore di opere dell'ingegno, intendendosi per esse quelle opere a carattere creativo, frutto del proprio ingegno, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica ed informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, prodotte non professionalmente, cioè non realizzate in serie, non classificabili come opere d'arte e vendute direttamente ai privati in modo occasionale e saltuario, senza il carattere della continuità, in modo da non configurarsi come attività di impresa.
3. Si definisce “*mercantino*” la manifestazione di vendita occasionale degli articoli e delle merci indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo, che si svolgono:
 - su aree pubbliche (vie, piazze, etc.);
 - su aree private ad uso pubblico o delle quali il Comune abbia la disponibilità (parcheggi, portici, etc.).
4. Con il termine “*Operatore*” si intende indistintamente tanto l’ “*Hobbista*” quanto l’ “*Operatore del Proprio Ingegno*”.

Art. 3 – Modalità di rilascio e validità dei tesserini

1. La partecipazione ai mercatini da parte degli hobbisti è vincolata al possesso dell'apposito tesserino rilasciato dal Comune di residenza dello stesso hobbista o dal Comune di Napoli per i residenti in altre regioni.
2. La domanda di rilascio del tesserino, in regola con l'imposta di bollo, per i residenti nel Comune

di Napoli (o per i soggetti provenienti da altre Regioni che volessero partecipare a un mercatino sul territorio comunale), deve essere presentata al Comune, secondo le modalità previste dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e dal D. Lgs 82/2005 e s.m.i., utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Napoli.

3. Il rilascio del tesserino da parte del Comune di Napoli è di competenza del SUAP, che vi provvede entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, previa verifica, presso la Banca Dati Regionale, che il soggetto richiedente non sia già in possesso di altro tesserino in corso di validità o che non gliene sia stato revocato uno nell'ultimo triennio.
4. Il tesserino, munito di fotografia, non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo, in occasione di ogni partecipazione ai mercatini. Lo stesso è vidimato da ciascun Comune nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale.
5. Il tesserino ha validità massima di 3 anni dalla data di rilascio.
6. Ai sensi della vigente normativa regionale in materia, per i soli hobbisti, la partecipazione ai mercatini è limitata al numero massimo di manifestazioni previste dalla medesima normativa. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi. Esauriti gli spazi sul tesserino, l'hobbista non potrà richiederne uno nuovo, né partecipare ad altri mercatini, fino alla scadenza dei dodici mesi dalla data del suo rilascio. Nello stesso periodo, il tesserino non può essere rilasciato ad altro soggetto residente nella stessa unità immobiliare.
7. Trascorso il suddetto periodo, per poter esercitare l'attività nel medesimo anno, l'hobbista deve munirsi di titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche.
8. In ogni caso, le manifestazioni che si svolgeranno sull'intero territorio comunale, durante le principali festività religiose e civili, saranno considerate come unico evento per l'intero periodo e, pertanto, la vidimazione del tesserino per gli hobbisti verrà effettuata una sola volta per ciascuna manifestazione.

Art. 4 – Caratteristiche dei mercatini

1. I mercatini sono soggetti al rispetto delle norme di sicurezza, igienico-sanitarie, di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.
2. I mercatini possono svolgersi in abbinamento alle varie forme mercatali, alle manifestazioni fieristiche e ad altri eventi di varia natura, culturale, religiosa, sportiva, ricreativa, soggetti ognuno alla specifica disciplina.
3. All'interno dei mercatini disciplinati dal presente regolamento è vietata l'esposizione e la vendita di:
 - merce facilmente infiammabile o esplosiva, armi da fuoco e da taglio, munizioni da guerra, freccette e altri tipi di proiettili, pistole ad acqua etc.;
 - merci offensive al pubblico decoro e alla morale;
 - merci tipiche dei mercati settimanali e abitualmente poste in vendita in essi;
 - apparecchi elettronici ed elettrici;
 - oggetti preziosi.

Art. 5 – Tipologie dei mercatini

1. Il presente Regolamento fornisce le linee di indirizzo operative per l'individuazione, l'approvazione, la gestione e lo svolgimento delle seguenti tipologie di mercatini:
 - di iniziativa comunale;
 - di iniziativa comunale con affidamento di funzioni a soggetti terzi pubblici e/o privati;
 - di iniziativa da parte di terzi (associazioni, società, soggetti pubblici e privati, etc.).

Art. 6 – Mercatini di iniziativa comunale a gestione diretta

1. Nel caso in cui l'Amministrazione, anche su impulso delle Municipalità, sia promotrice di un mercatino, quale evento autonomo, oppure accessorio ad altra manifestazione, in edizione singola o periodica, trattenendo ogni competenza gestionale, occorre che esso sia individuato mediante apposita deliberazione di Giunta Comunale.
2. La deliberazione deve contenere almeno i seguenti dati essenziali:
 - la denominazione del mercatino;
 - il luogo di svolgimento;
 - la data/le date di svolgimento;
 - l'orario di svolgimento;
 - l'esclusività o l'abbinamento ad altra manifestazione;
 - l'eventuale specializzazione merceologica e, conseguentemente, l'eventuale limitazione della partecipazione a chi pone in vendita determinati beni;
 - il numero delle postazioni dei venditori occasionali;
 - i criteri di assegnazione degli spazi.
3. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Amministrazione, su impulso proprio, anche mediante consultazione pubblica, o delle Municipalità, all'uopo invitate ad esprimersi mediante atto di Consiglio, contenente il parere della competente polizia locale, su grafico redatto dalla Direzione della Municipalità medesima, può adottare, con Delibera di Giunta Comunale, un calendario dei mercatini che intende gestire per l'anno solare seguente, pubblicando sul proprio sito le modalità di partecipazione che avverranno con avviso pubblico.
4. Per le iniziative proposte dalle Municipalità, la Delibera di Giunta Comunale conterrà anche la delega alla gestione in proprio, da parte della Municipalità medesima, dell'iter di assegnazione dei posteggi mediante avviso pubblico, dovendo provvedere la propria Direzione anche al rilascio dei titoli concessori.
5. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Amministrazione di organizzare mercatini di particolare rilevanza storica, culturale, artistica e di interesse turistico, motivando opportunamente la suddetta esigenza.

Art. 7 – Mercatini di iniziativa comunale con affidamento di funzioni a soggetti terzi

1. Nel caso in cui l'Amministrazione sia promotrice di mercatini, quali eventi autonomi, oppure accessori ad altra manifestazione, in edizione singola o periodica, in affidamento a soggetti terzi, pubblici o privati, occorre che tali mercatini siano individuati con apposita deliberazione di Giunta Comunale, che deve contenere quanto previsto al precedente art. 6, comma 2.
2. Per questa tipologia di mercatini, la deliberazione di individuazione dovrà indicare anche il soggetto delegato e dovrà specificare altresì le attività amministrative e gestionali oggetto di delega, secondo i criteri di cui al successivo comma. L'atto di individuazione, inoltre, dovrà indicare anche la quota massima che il soggetto delegato potrà richiedere ai singoli partecipanti a titolo di iscrizione/contributo spese, etc..
3. Al fine di garantire trasparenza, parità di trattamento ed eguaglianza, il soggetto delegato verrà individuato a seguito della pubblicazione di un avviso per la manifestazione di interesse. I soggetti delegati esercitano le attività amministrative e gestionali secondo criteri di competenza, indipendenza, imparzialità e terzietà e si impegnano al rispetto delle norme vigenti relative alla disciplina dei mercatini.
4. Competono al soggetto delegato le seguenti funzioni:
 - la ricezione delle manifestazioni di interesse, che dovranno essere trasmesse dal delegato al SUAP, nel caso di evento di iniziativa comunale, e alle Municipalità competenti, nel caso di

- evento proposto dalla Municipalità medesima;
 - l'assegnazione degli spazi ai singoli Operatori;
 - la stesura dell'elenco dei beni posti in vendita, che dovrà essere effettuata entro le prime 2 ore dall'inizio di svolgimento del mercatino;
 - la rilevazione delle presenze con redazione di apposito elenco;
 - la trasmissione al SUAP, ovvero alla Municipalità, dell'elenco dei partecipanti, entro i 10 giorni antecedenti l'inizio dallo svolgimento della manifestazione.
5. Il soggetto delegato è tenuto a versare al Comune quanto dovuto a titolo di Canone Unico e TARI giornaliera, se dovuta.
6. Restano di competenza comunale:
- la supervisione e il controllo sulla gestione del mercatino;
 - le verifiche ed i controlli sul rispetto delle norme, nonché l'eventuale irrogazione delle conseguenti sanzioni, di competenza della Polizia Municipale.
7. Il Comune si riserva la facoltà di revocare la delega o non procedere ad ulteriori deleghe nei confronti di soggetti per i quali sia stato accertato, in precedenti manifestazioni gestite dal medesimo soggetto, il mancato rispetto delle norme vigenti relative alla disciplina dei mercatini.
8. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Amministrazione, su impulso proprio, anche mediante consultazione pubblica o delle Municipalità all'uopo invitate ad esprimersi anche mediante propria Delibera di Consiglio Municipale, potrà adottare - mediante Deliberazione di Giunta Comunale - un calendario dei mercatini che intende affidare a soggetti terzi per l'anno solare seguente, pubblicando sul proprio sito le modalità di partecipazione mediante avviso pubblico.
9. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Amministrazione di organizzare e gestire **centralmente** ulteriori mercatini di particolare rilevanza storica, culturale, artistica e di interesse turistico, motivando opportunamente la suddetta esigenza con apposita delibera di Giunta Comunale.

Art. 8 – Mercatini di iniziativa di soggetti terzi

1. Nel caso di mercatini proposti da soggetti terzi, pubblici o privati, quali eventi autonomi, oppure accessori ad altra manifestazione, in edizione singola o periodica, i soggetti interessati, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, dovranno presentare al Comune uno specifico progetto riferito all'anno solare seguente, con i contenuti di cui al precedente articolo 6, comma 2, che indichi, altresì, la quota richiesta dal soggetto proponente al singolo Operatore per la partecipazione al mercatino.
2. Il Comune, prima dell'approvazione, può richiedere al soggetto proponente modifiche ed integrazioni al progetto presentato, al fine di garantire l'interesse pubblico e la promozione del territorio.
3. Il Comune, con Deliberazione di Giunta Comunale, da adottarsi preferibilmente entro il 30 novembre di ogni anno, provvederà all'approvazione del calendario dei mercatini di iniziativa di soggetti terzi che si svolgeranno nell'anno solare successivo.
4. In caso di presentazione di più progetti, da parte di soggetti diversi che intendano organizzare e gestire un mercatino nello stesso periodo, verranno valutate, in ordine di priorità:
 - a) le iniziative proposte dalle Associazioni aventi sede nel territorio comunale;
 - b) le caratteristiche dell'iniziativa, con particolare riferimento alla promozione del territorio, ovvero alle tradizioni storiche e culturali della città;
 - c) la data di presentazione del progetto al protocollo comunale.
5. Competono al soggetto proponente:
 - la presentazione del progetto, secondo le modalità di cui al presente articolo, nonché la sua realizzazione;
 - la richiesta dell'eventuale patrocinio comunale e della concessione del suolo pubblico per lo svolgimento del mercatino;
 - la ricezione delle manifestazioni di interesse che dovranno essere successivamente trasmesse

- dallo stesso proponente al SUAP, ovvero alle Municipalità competenti;
 - l'assegnazione degli spazi ai singoli Operatori;
 - la rilevazione delle presenze con redazione di apposito elenco;
 - il controllo di tutte le attività connesse alla vendita;
 - la trasmissione al SUAP dell'elenco dei partecipanti, entro i 10 giorni antecedenti l'inizio dallo svolgimento della manifestazione.
6. Il soggetto proponente è tenuto a versare al Comune di Napoli l'importo dovuto a titolo di Canone Unico e di TARI giornaliera, se dovuta.
 7. Restano di competenza Comunale:
 - la supervisione e il controllo sulla gestione del mercatino;
 - le verifiche e i controlli sul rispetto delle norme nonché l'eventuale irrogazione delle conseguenti sanzioni, di competenza della Polizia Municipale.
 8. Il Comune si riserva la facoltà di non approvare ulteriori progetti presentati da soggetti per i quali è stato accertato, in precedenti manifestazioni, organizzate dal medesimo soggetto, il mancato rispetto delle norme vigenti relative alla disciplina dei mercatini.
 9. Non potranno essere rilasciate concessioni per mercatini non preventivamente calendarizzati secondo le disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 9 – Individuazione delle aree

1. Le aree ove potranno svolgersi i mercatini vengono individuate e determinate secondo tre direttrici:
 - in aree centrali/pedonali ad alto passaggio;
 - in aree mercatali, nel rispetto dei piani di sicurezza predisposti per i mercati stessi;
 - in aree identificate come significative dall'Amministrazione, alla luce di processi di sperimentazione, conversione o rigenerazione di spazi urbani, anche su proposta delle Municipalità.
2. L'Amministrazione procede all'individuazione delle aree e alla definizione puntuale delle postazioni disponibili su tutto il territorio cittadino attraverso le Deliberazioni di Giunta Comunale di cui agli artt. 6, 7 ed 8 del presente Regolamento.
3. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere e/o variare l'occupazione delle singole postazioni in caso di sopravvenute, non preventivate e non preventivabili esigenze derivanti da obblighi istituzionali, motivi di interesse pubblico e/o di ordine pubblico. In caso di indisponibilità della postazione assegnata, l'Amministrazione verifica la possibilità di una ricollocazione immediata: qualora non andasse a buon fine, le giornate pagate e non usufruite potranno essere recuperate, per compensazione, nella concessione successiva.

Art. 10 – Concessioni di suolo pubblico

1. Per l'esercizio dell'attività di esposizione e di vendita diretta dei beni gli Operatori devono essere muniti dell'apposita concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico, rilasciata sulla base della postazione assegnata a seguito della procedura di cui al presente Regolamento.
2. L'occupazione del suolo pubblico è assoggettata a Canone, calcolato in base alla durata, alla superficie (espressa in metri quadrati) e alla zona occupata.
3. Il pagamento del Canone, oltre ai bolli e ai diritti di istruttoria, deve essere effettuato prima del rilascio della concessione, secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale in materia di occupazione suolo pubblico, utilizzando i sistemi di versamento previsti dalla legge e in vigore all'atto del rilascio della concessione medesima.
4. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti dell'Amministrazione per debiti definitivi, non pagati e

non sospesi giudizialmente e amministrativamente, relativi al Canone Unico, alla TARI, all'IMU o per obbligazioni non assolute derivanti dalla irrogazione di sanzioni amministrative dovute. Non si considera moroso chi aderisce a un piano di rateazione, come previsto dalla vigente regolamentazione, e provvede al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Art. 11 – Modalità di allestimento e prescrizioni

1. La superficie massima autorizzabile, per postazione, sarà di volta in volta determinata sulla scorta degli appositi pareri tecnici che occorrerà acquisire.
2. In caso di sopravvenute, non preventivate e non preventivabili, esigenze derivanti da obblighi istituzionali, motivi di interesse pubblico e/o di ordine pubblico, l'Amministrazione potrà, con apposito atto del competente Servizio, reso noto agli interessati, anche mediante pubblicazione sul sito web del comune, modificare la superficie autorizzabile.
3. La distribuzione planimetrica dei posteggi dovrà essere rispettosa delle seguenti prescrizioni:
 - non deve essere occupato più della metà dello spazio pedonale, lasciando libero sul marciapiede uno spazio non inferiore a 1,2 metri e, in caso di arteria pedonale, lasciando libera la corsia a flusso continuo di almeno 3,5 metri per garantire il passaggio dei pedoni e dei mezzi di soccorso in caso di emergenza;
 - le misure dell'area carrabile devono essere idonee al passaggio dei mezzi di soccorso e dei pedoni, disponendo conseguentemente, la modulazione degli elementi amovibili;
 - le occupazioni di suolo non devono interferire con gli attraversamenti pedonali, né occultare la segnaletica stradale esistente;
 - devono essere utilizzati elementi amovibili, la cui composizione, forma e colore, saranno indicati nei bandi emessi e stabiliti in fase di progettazione e programmazione municipale, in conformità dei luoghi in cui si inseriscono;
 - devono essere garantite la pulizia e il decoro tanto dell'area oggetto dell'occupazione che dello spazio immediatamente antistante, con particolare riferimento alle disposizioni di raccolta differenziata dei rifiuti;
 - devono essere rispettate le norme relative alla sicurezza delle strutture amovibili, all'incolumità delle persone, all'accesso dei diversamente abili, al rispetto della quiete pubblica;
 - gli elementi amovibili devono essere, in ogni modo, ritirabili e custodibili nell'area oggetto della manifestazione, se consentito, o in luogo privato e, in ogni caso, tenuti in condizione di ordine e decoro;
 - la struttura di esposizione/vendita non deve ostruire la visuale delle vetrine degli esercizi commerciali circostanti, né impedirne e/o limitarne l'accesso pedonale;
 - non è consentita l'occupazione di suolo pubblico sulle aree antistanti i monumenti e l'accesso alle chiese.
4. Per svolgere l'attività, l'Operatore è tenuto a essere munito di regolare concessione, che dovrà essere esibita in caso di un eventuale controllo, nonché ad occupare lo stallo ivi indicato.
5. In caso di abbinamento tra Operatori, è possibile esporre i prodotti di entrambi sullo stesso banco, anche in assenza di uno dei due. La relativa area espositiva non può in ogni caso essere aumentata di superficie.
6. Nel caso di utilizzo di banchetti mobili, da prevedersi con montaggio/smontaggio semplice e veloce e con caratteristiche di qualità e decoro confacenti con l'area in oggetto, il concessionario, oltre a controllare la stabilità, è tenuto a valutare, in caso di forti raffiche di vento o maltempo, l'opportunità di smontaggio della struttura, essendo, in ogni caso, l'Amministrazione sempre manlevata da responsabilità per danni cagionati all'Operatore e/o a terzi.
7. È assolutamente vietata la sosta di veicoli in prossimità o in aree adiacenti alla postazione

assegnata (fuori dai posteggi ordinari regolarmente identificati), se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico (massimo 15 minuti) e senza intralcio al passaggio di pedoni e altri veicoli.

8. Il titolare della concessione dovrà rispettare le leggi, i regolamenti e le disposizioni che disciplinano la materia e, in particolare:

- è fatto obbligo di rispettare quanto indicato in ciascuna concessione, di occupare unicamente la posizione assegnata e autorizzata e di ripulirla a fine giornata;
- l'assegnatario è tenuto a salvaguardare, custodire e mantenere il sito sul quale insiste la propria postazione. In caso di danneggiamento dell'area, l'assegnatario è tenuto al ripristino dello *status quo ante*, a propria cura e spese. Il danneggiamento e/o il mancato ripristino dell'area comporterà l'azione per il risarcimento dei danni, nonché la perdita del requisito della pregressa presenza alle manifestazioni temporanee (cd. "storicità") per le edizioni future;
- sono, pertanto, a totale carico del richiedente:
 - le spese derivanti dal ripristino di eventuali danni causati al suolo pubblico accertati da qualsivoglia ufficio comunale;
 - le spese di pulizia del suolo derivanti da eventuale intervento straordinario di ASIA cagionato dall'occupazione;
- l'Operatore è tenuto a mantenere una condotta che non sia di intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare e che non arrechi disturbo alla quiete pubblica, né pericolo per la pubblica incolumità;
- l'area occupata non deve occludere eventuali intercapedini e griglie di aerazione presenti;
- il soggetto affidatario è responsabile della sicurezza delle strutture e degli impianti allocati nella propria area espositiva ed è obbligato all'osservanza di tutte le disposizioni normative vigenti in tema di sicurezza, con particolare riferimento agli eventuali impianti di illuminazione (la cui disciplina è, in generale, contenuta nel decreto ministeriale n. 37/2008) allestiti a proprio carico, che dovranno essere corredati, ove occorra, delle previste certificazioni di conformità;
- è vietato l'utilizzo di strumenti sonori o diffusori o amplificatori di voci;
- è obbligatorio esporre i titoli autorizzatori presso il posto di vendita ed esibirli a un eventuale controllo delle autorità competenti;
- il posteggio deve essere occupato esclusivamente dall'assegnatario o da altri soggetti legittimati ai sensi di legge; sono assolutamente vietate le cessioni del posteggio, o parti di esso, a terzi non legittimati, pena la revoca immediata del titolo concessorio;
- è vietata la collocazione di scatole, cartoni, imballaggi, in piena vista, nello spazio occupato;
- qualora l'Operatore necessiti di fornitura di energia elettrica, questi si obbliga, a proprie cure e spese, a stipulare regolare contratto con l'Ente erogatore, secondo la normativa vigente, stante il divieto di utilizzare generatori di corrente a combustibile, di qualsiasi tipo e dimensione;
- le eventuali occupazioni all'interno delle aree mercatali dovranno essere preventivamente concordate con gli Agenti di Polizia Municipale operanti negli stessi.

Art. 12 – Sanzioni e penalizzazioni

1. Chiunque violi le norme del presente Regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi o altri regolamenti, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del TUEL 267/2000, stabilita - in misura ridotta - in € 200,00 (euro duecento/00), ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge 689/1981.
2. Chiunque eserciti l'attività ponendo in vendita prodotti seriali o diversi dai manufatti di propria realizzazione è punito con le sanzioni amministrative previste dalla Legge Regionale 07/2020.

3. Chiunque eserciti l'attività senza la prescritta concessione, al di fuori del posteggio assegnato, ovvero dei tempi previsti dall'autorizzazione, o ne violi le prescrizioni, le limitazioni o i divieti stabiliti dal presente Regolamento o dalla concessione, è punito con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 20 del Codice della Strada e da quelle previste dal vigente regolamento per l'occupazione suolo pubblico.
4. Le sanzioni previste si applicano osservando le disposizioni di cui alla Legge 689/1981 ed alla Legge 241/1990.

